

Repertorio n. 1992

Raccolta n. 1106

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di maggio, in Sansepolcro, Via Giuseppe Saragat n. 24, presso il Palazzetto dello Sport, alle ore ventuno. =====

Avanti a me Dottor **GAMBACORTA ANDREA**, Notaio in Sansepolcro, con studio in Via Niccolò Aggiunti n. 88, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Arezzo, è presente il Signor: =====

- DEL BARNA Giuseppe, nato a Sansepolcro (AR) il 26 ottobre 1953, domiciliato per la carica presso l'infradetta Associazione, il quale interviene quale Presidente dell'Associazione "**GRUPPO SBANDIERATORI SANSEPOLCRO - CITTA' DI PIERO DELLA FRANCESCA**", con sede in Sansepolcro (AR), attualmente in Via Matteotti n. 8 (Partita Iva: 01067700516). =====

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere - elevandone verbale - all'Assemblea straordinaria della suddetta Associazione, convocata per oggi, in questo luogo e a quest'ora per discutere e deliberare sul seguente: =====

===== "ORDINE DEL GIORNO" =====

1) Modifica dello statuto per adesione all'APS (Associazione Promozione Sociale) per il III Settore. =====

2) Varie ed Eventuali" =====

Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto di quanto segue. =====

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 14 dello Statuto, quale Presidente del Consiglio Direttivo, il Signor Del Barna Giuseppe, il quale dichiara e fa constatare: =====

a) che la presente Assemblea è stata convocata, in prima convocazione, in questo luogo per il giorno 3 maggio 2021 alle ore ventitré e trenta ed in seconda convocazione per oggi, sempre in questo luogo, alle ore ventuno, mediante e-mail inviata a tutti i soci in data 17 aprile 2021, come previsto dall'articolo 13 dello Statuto Sociale; =====

b) che è presente personalmente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto come elencati nel foglio delle presenze, riportante i nominativi di tutti gli intervenuti, anche se privi di voto, e che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente; =====

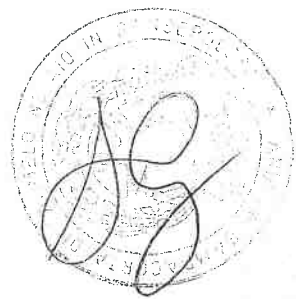
c) che è presente la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo in persona dello stesso Presidente dell'Assemblea, Del Barna Giuseppe, del Vice Presidente Cestelli Diego, dei Consiglieri Cesari Maurizio, Palazzeschi Arman, Mambelli Mario, Tanzi Lucio, Giornelli Pierfrancesco, Gori Rossano, Cangi Riccardo, Martini Luca, Polverini Piero e Cherici Tommaso; =====

d) che è assente giustificato il Vice Presidente Marconcini Riccardo; =====

e) che tutti i soci presenti si dichiarano pienamente informati della riunione e non si oppongono alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, accettandone la discussione. =====

Dichiara pertanto la presente Assemblea regolarmente costituita anche a norma degli articoli 13 e 15 dello Statuto e atta a discutere e deliberare sul predetto ordine del giorno. =====

Il Presidente dell'Assemblea previamente informa i partecipanti che la prima convocazione fissata per il giorno 3 maggio 2021 alle ore ventitré e trenta è



Registrato ad Arezzo
il 05/05/2021
al n. 5003/1T

andata deserta. =====

Aperta la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente: ==

- ricorda preliminarmente ai soci che l'Associazione è stata costituita con atto a rogito Notaio Oscar Giorgi allora di Sansepolcro in data 6 luglio 1979, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sansepolcro in data 24 luglio 1979, n. 589, Volume 110; =====

- che, anche in vista della prossima operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), il Consiglio Direttivo ritiene opportuno che l'Associazione, coerentemente con la sua storica natura e con le attività in concreto svolte dalla medesima, assuma - avendo il requisito soggettivo del numero minimo di soci necessari allo scopo - la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS), adeguando lo statuto alle disposizioni del Codice, con conseguente iscrizione - una volta istituito - nell'apposita sezione del predetto Registro e lo stesso Presidente illustra le ragioni che stanno alla base di tale valutazione; =====

- che, pertanto, è necessario adeguare lo Statuto dell'Associazione alle previsioni degli articoli 35 e seguenti del Codice del Terzo Settore in materia di APS, oltre che alle altre disposizioni che quest'ultimo dedica alle Associazioni del Terzo Settore in generale; =====

- che, in occasione di dette modifiche, si intende altresì procedere ad aggiornare in generale lo Statuto, mantenendone la natura di associazione non riconosciuta, pertanto priva di personalità giuridica, la durata indeterminata e la sede ed introducendo in particolare la possibilità, sempre più importante nella quotidiana vita dell'Associazione, che gli organi di quest'ultima possano riunirsi in audio/video conferenza. Il Presidente illustra quindi ulteriormente ai soci in Assemblea le ragioni che rendono opportuno detto aggiornamento ed illustra in particolare, oltre a quanto sopra, le seguenti modifiche che si propone di apportare: =====

* assunzione della denominazione "SBANDIERATORI DI SANSEPOLCRO - CITTÀ DI PIERO DELLA FRANCESCA - Associazione di Promozione Sociale" o, in forma abbreviata, "SBANDIERATORI DI SANSEPOLCRO - APS"; =====

* conferma della natura non lucrativa e apolitica dell'associazione, che persegue, come Ente del Terzo Settore, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale indicate dall'articolo 2 dello statuto infra allegato e coerenti con quelle da sempre perseguite, mediante lo svolgimento in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale indicate dal medesimo articolo, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. =====

In particolare, l'associazione ha lo scopo di perpetuare nel tempo la tradizione del Gioco di Bandiera della Scuola Biturgense, conservandone e mantenendone vive nel tempo l'arte, la regola e il prestigio, nonché il patrimonio folcloristico, morale e tradizionale, promuovendo e partecipando ad eventi e manifestazioni che mettano in rilievo detto patrimonio e la Città di Sansepolcro in tutto il mondo, sempre conservando lo spirito di fratellanza tra i suoi membri e in generale tra coloro che salvaguardano l'arte dello sbandieramento in Italia e all'estero. =====

Le attività di interesse generale che saranno svolte dall'Associazione sono quelle di cui alle lettere d), f), i) e t) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore,

come declinate dal citato articolo 2 del nuovo Statuto; =====

* eliminazione della distinzione tra soci ordinari e straordinari, desueta e mai in concreto sentita propria dagli associati, in modo da elidere ogni distinzione e discriminazione tra i medesimi; =====

* introduzione, per facilitare l'assunzione delle decisioni da parte dell'Assemblea, della possibilità degli associati di conferire delega di voto, con il limite di una delega per ciascun delegato; =====

* introduzione di nuova regolamentazione delle figure dello Sbandieratore d'Onore e del Presidente Onorario; =====

- che la struttura del Consiglio Direttivo prevista dal nuovo Statuto è compatibile con la composizione attuale del medesimo Consiglio, ragion per cui non si ritiene di dover rinnovare detto organo, che potrà regolarmente portare a termine il proprio mandato; =====

- che allo stato l'Associazione non ha i requisiti che rendono obbligatoria la nomina di un Organo di Controllo e un Revisore Legale. =====

Procede quindi il Presidente a leggere il testo del nuovo Statuto ai soci presenti, i quali, come attestato dallo stesso Presidente, dichiarano di ben conoscerlo, essendo stato messo a loro disposizione in tempo utile presso la sede dell'Associazione. =====

Udita la relazione del Presidente, l'Assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità e per alzata di mano, come attestato dal presidente medesimo,

===== DELIBERA =====

A) di modificare lo Statuto dell'Associazione in modo che possa essere qualificata Associazione di Promozione Sociale in conformità al Codice del Terzo Settore, approvandone il nuovo testo, comprensivo delle modifiche sopra riportate e composto di ventiquattro articoli, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente; =====

===== DELIBERA =====

B) di prendere atto e confermare la permanenza in carica dell'attuale Consiglio Direttivo fino al termine previsto per la cessazione del mandato; =====

===== DELIBERA =====

C) di incaricare il Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Vice Presidente, affinché: dia esecuzione alle presenti delibere, procedendo a tutti gli adempimenti di legge, richiedendo il riconoscimento dello status di Associazione di Promozione Sociale e, a tempo debito, l'iscrizione dell'Associazione nel Registri Unico Nazionale del Terzo Settore; apporti allo Statuto allegato e testé approvato tutte le modifiche che venissero richieste dagli Enti competenti per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ovvero nei Registri competenti in via transitoria. =====

Conclusasi la votazione, il Presidente dà atto che il presente verbale sarà trascritto nell'apposito libro previsto dallo Statuto. =====

Non essendovi null'altro da deliberare l'Assemblea è sciolta quando sono le ore ventuno e quaranta minuti. =====

Esente da bollo ai sensi dell'art. 82, comma quinto del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, nonché da imposta di registro ai sensi del comma terzo, secondo periodo del medesimo articolo. =====

Del che io Notaio ho redatto il presente verbale, scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia su sette pagine intere e fin qui dell'ottava di

due fogli e da me letto al comparante che lo approva e lo sottoscrive. =====
F.to: Del Barna Giuseppe, Andrea Gambacorta Notaio. =====

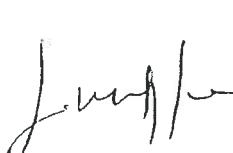
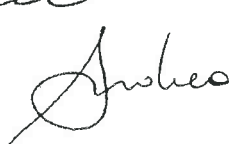


ALLEGATO A AL N
106 DELLA RACCOLTA

SOCI ORDINARI	DATA DI NASCITA	PRESENTE	FIRMA
ALESSANDRINI MARCO	28-11-1987	X	
ANTONELLI PIETRO	10-07-2003	X	
BADAWI OMAR	28-09-1993	X	
BAGLIONI PAOLO			
BARBAGLI COSTANTINO	30-10-1995		
BARBONI MICHELE	08-09-1970	X	
BARDESCHI MATTEO	21-09-2004		
BELLONI LIVIO	28-09-1957	X	
BIANCONI MATTEO	18-09-1995	X	
BORIOSI ETTORE	02-06-1995	X	
BRUGONI GIULIO	02-08-1980	X	
BUZZICHINI MARCELLO	08-06-1976	X	
CAITERZI GABRIELE	08-08-1971	X	
CANGI RICCARDO	21-09-1973	X	
CARDELLI PIETRO	16-02-1977		
CATTANEO ALESSANDRO	17-06-1968	X	
CECI FERNANDO	04-02-1976	X	
CESARI GIALLUCA MARCO	08-01-1972	X	
CESARI MAURIZIO	08-04-1971	X	
CESTELLI DIEGO	18-03-1971	X	

Socio STRAORDINARIO

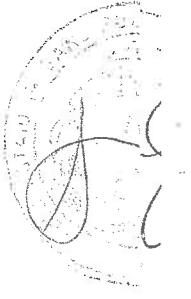


 Bel Bocer
 Giulio



SOCIO STRAORDINARIO

CHERICI TOMMASO	25-05-1986	X	
CHERUBINI ALESSANDRO	03-02-1998		
CIAMPELLI GIORGIO	26-11-1965	X	
DEL BARNA GIUSEPPE	26-10-1953	X	
DEL BARNA LUIGI	14-07-2005	X	
DEL PIA LORENZO	27-15-1995	X	
DIONORI FRANCESCO	20-07-1978		
DIOTALLEVI ANDREA	23-02-1995	X	
FRANCESCHINI GIANMARCO	22-12-1995	X	
GAMBACORTA ANDREA	08-01-1987		
GENNAIOLI ERMANNO	17-12-1987	X	
GIORNELLI PIERFRANCESCO	21-06-1965	X	
GORI ANDREA	03-04-1985	X	
GORI ROSSANO	26-03-1968	X	
GRAZIOTTI ASCANIO	30-08-1962	X	
GRAZIOTTI GABRIELE	01-01-1993	X	
GUIDI LUCA	05-01-1998	X	
LORENZO LISI	24-09-1985		
MACERA LORENZO	31-01-2002	X	
MAMBELLI MARIO	03-07-1959	X	
MARCONCINI RICCARDO	05-06-1975		



MARINI MARCO	11-02-1988		
MARRANI RICCARDO	02-07-1999	X	Orizzal Momi
MARTINI LUCA	18-09-1985	X	Sam Momi
MERCATI ANDREA	12-07-1995		
METOZZI ALESSIO	16-04-1988	X	Stefano Momi
MORMI GIACOMO	19-09-1969	X	Stefano Momi
NANIA FRANCESCO	25-09-1993	X	Stefano Momi
PALAZZAZZESCHI ARMAN	18-05-1985	X	Stefano Momi
PASQUINI RICCARDO	22-08-1977		
PICCINELLI GOFFREDO	01-08-1943	X	Stefano Momi
POLVERINI FRANCESCO	02-04-1957	X	Stefano Momi
POLVERINI PIERO	01-09-1958	X	Stefano Momi
RASOLA GABRIELE	02-01-1999	X	Stefano Momi
RASOLA MICHELE	24-07-1964	X	Stefano Momi
TANZI LUCIO	12-07-1966	X	Stefano Momi
TANZI MARCO	19-06-2000	X	Stefano Momi
TILLI STEFANO	16-01-1989	X	Stefano Momi
TRAPPOLONI IGOR	13-09-1995		
TRAPPOLONI RICCARDO	03-06-1974	X	Stefano Momi
VALERIANI FILIPPO	07-09-1986	X	Stefano Momi

ACQUOLI MARCO

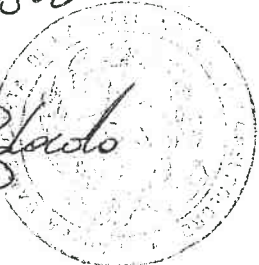
13-10-1959

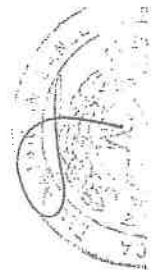
X

Stefano Momi

Giuseppe Deel Bomer

Indaco Gladio





SOCI STRAORDINARI	DATA DI NASCITA	PRESENTI	FIRMA
BARONE EGIDIO	08-02-1968	X	<i>Barone Egidio</i>
BRIZZI FEDERICA	03-02-2006	X	<i>Brizzi Federica</i>
BRIZZI GREGORIO	21-04-2006	X	<i>Brizzi Gregorio</i>
BRUSCHI GIULY	12-09-2006		
CATTANEO FILIPPO	22-06-2002	X	<i>Cattaneo Filippo</i>
COZZOLINO ANDREA	08-01-2007	X	<i>Cozzolino Andrea</i>
GAMBACORTA AUGUSTO	26-09-2006		
GIANNINI MICHELE	23-11-2005	X	<i>Giannini Michele</i>
GORI DANIEL	14-04-1988		
GUIDOBALDI GREGORIO	23-09-2004		
GUIDOBALDI GREGORIO	23-09-2004		
LANARI RICCARDO	10-08-2007	X	<i>Landari Riccardo</i>
MASSI GREGORIO	10-07-2006	X	<i>Massi Gregorio</i>
MERCATELLI YARI	25-02-2007		
RAMPI DILETTA	20-07-2007	X	<i>Rampi Dilett</i>
RAMPI EVELINA	18-11-2005	X	<i>Rampi Evelina</i>

SORIENTE MASSIMILIANO 10-09-2004
MONTANI TIZIANO S.R.S. 2-01-2007

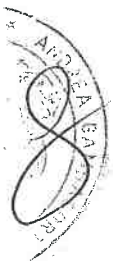
X
X
X
Soria / Soria / Soria

SOCIO ORDINARIO

Andrea Gasto



Lino DelBorne







Allegato "B" al n. 1106 della Raccolta

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

**"SBANDIERATORI DI SANSEPOLCRO – CITTÀ DI PIERO DELLA
FRANCESCA – Associazione di Promozione Sociale"**

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione di promozione sociale non riconosciuta avente la seguente denominazione:

"SBANDIERATORI DI SANSEPOLCRO – CITTÀ DI PIERO DELLA FRANCESCA – Associazione di Promozione Sociale" o, in forma abbreviata, "SBANDIERATORI DI SANSEPOLCRO – APS", d'ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Sansepolcro. L'indirizzo della sede può essere spostato, all'interno di detto Comune, con decisione del Consiglio Direttivo.

L'associazione ha durata indeterminata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale infra indicate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

In particolare, l'associazione ha lo scopo di perpetuare nel tempo la tradizione del Gioco di Bandiera della Scuola Biturgense, conservandone e mantenendone vive nel tempo l'arte, la regola e il prestigio, nonché il patrimonio folcloristico, morale e tradizionale, promuovendo e partecipando ad eventi e manifestazioni che mettano in rilievo detto patrimonio e la Città di Sansepolcro in tutto il mondo, sempre conservando lo spirito di fratellanza tra i suoi membri e in generale tra coloro che salvaguardano l'arte dello sbandieramento in Italia e all'estero.

Il Motto dell'Associazione è "*Vita Brevis, Ars Longa*".

L'associazione persegue le suddette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale di cui alle lettere d), f), i) e t) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore ed in particolare:

- "(d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa", con particolare riferimento all'insegnamento dell'antica arte dello sbandieramento e dell'accompagnamento musicale a quest'ultimo, oltre alla realizzazione artigianale degli strumenti a tale arte necessari, nonché alla conoscenza e alla consapevolezza del patrimonio culturale, artistico e folcloristico della bandiera, anche per le nuove generazioni;
- "(f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni", nonché "(i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale", in particolare attraverso la promozione di e la partecipazione ad eventi che valorizzino le



tradizioni, la storia e la cultura della bandiera, quale patrimonio storico/culturale comune;

- "(t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche", con particolare riferimento al giuoco e maneggio della bandiera e alle arti/attività sportive correlate.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di **donazioni**, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

In caso di aspirante associato minore d'età, la domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale, esonerando l'associazione da qualsiasi responsabilità, nei limiti consentiti dalla legge.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.



Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria con diritto di voto;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere, tramite gli organi dell'associazione, all'elaborazione e approvazione del programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Ciascun associato ha l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- partecipare fattivamente all'attività dell'associazione, quale "sbandieratore", inteso come figurante che si esibisce nel gioco e maneggio della bandiera o nel suono del tamburo o della chiarina o istruttore delle medesime arti, partecipando alle manifestazioni e agli allenamenti organizzati dall'associazione;
- svolgere la propria attività nell'associazione e verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- mantenere sempre un comportamento corretto, leale e probò nei confronti dell'associazione e dei suoi membri, anche nella vita privata e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini eventualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Fermi restando i predetti diritti e obblighi, l'associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi stabiliti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca gravi danni materiali o morali all'associazione, può essere escluso dal quest'ultima. Tra i gravi motivi che

giustificano l'esclusione si ricomprendono, a titolo esemplificativo, la grave violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità, la condanna penale all'arresto o alla reclusione del socio passata in giudicato, il mancato pagamento dell'eventuale quota associativa annuale entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo o l'assenza dalle manifestazioni o dagli allenamenti o dalle altre attività dell'associazione per oltre un anno, senza giustificato motivo.

L'esclusione è decisa mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere motivata, individuando le specifiche cause di esclusione, e comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'escluso può chiedere entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione che su quest'ultima si pronunci l'Assemblea. L'Assemblea delibera sull'esclusione in occasione della sua successiva convocazione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al recedente e agli altri associati. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Il Consiglio Direttivo può tuttavia approvare la richiesta di recesso del socio con effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme eventualmente versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo (se la nomina è obbligatoria per legge o facoltativamente deliberata dall'Assemblea);

Sono cariche associative:

- il Presidente;
- i Vicepresidenti;
- Il Segretario
- il Tesoriere.
- il Direttore Tecnico.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato



L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza gradatamente dal Vicepresidente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziani d'età. In ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente. Qualora l'adunanza sia verbalizzata da Notaio, questi sottoscrive il verbale in luogo del Segretario. Il verbale notarile deve essere trascritto nel relativo libro senza indugio.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del segretario, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e stabilisce le esibizioni cui il gruppo dovrà partecipare, secondo criteri di priorità elaborati dal Consiglio stesso, salvo quanto previsto all'art. 11, ultimo comma;
- predisporre il rendiconto di cassa o il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- approvare la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;



mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare al massimo un altro associato. Si applica l'art. 2372, V comma, c.c..

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta anche per e-mail, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita ai soci almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, se nominato. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati. Il vizio di formale comunicazione o di regolare preavviso è sanato dalla partecipazione dell'associato (o di suo delegato) alla riunione di cui non si è avuto formale comunicazione o regolare preavviso.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro il trenta aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto di cassa, nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

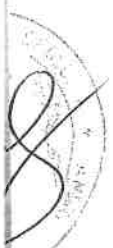
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulla esclusione degli associati, nei casi previsti dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza e conferisce la carica di Presidente Onorario.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

In assemblea straordinaria, per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In assemblea straordinaria, per deliberare lo scioglimento, oppure la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

- 
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - stabilire l'ammontare dell'eventuale quota associativa annuale;
 - conferire il titolo di Sbandieratore d'Onore e tenere l'apposito albo.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e quindici, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili per un numero illimitato di mandati. In caso di rinuncia al mandato da parte di un Consigliere per qualsiasi motivo, questi viene sostituito dal primo dei non eletti, che resta in carica per la durata residua del mandato del membro sostituito.

È attribuita al Comune di Sansepolcro la facoltà di nominare un membro del Consiglio con funzioni meramente consultive, con diritto di intervento nelle riunioni, ma senza diritto di voto.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio si riunisce ogni tre mesi e ogni volta che lo richieda il Presidente o almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione del Consiglio avviene mediante comunicazione scritta anche inviata per e-mail, whatsapp o mezzo equivalente, contenente il luogo, la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo o al numero comunicato da ciascun componente all'atto della nomina o successivamente per iscritto.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti, tranne che per l'ammissione o l'espulsione degli associati, per le quali è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio può riunirsi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, secondo le modalità indicate per le adunanze dell'Assemblea.

ART. 9

(Particolari cariche del Consiglio)

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno:

- un Presidente;
- uno o due Vicepresidenti;
- un Segretario;
- un Tesoriere;
- un Direttore Tecnico.

È facoltà del Consiglio affidare mansioni specifiche ad altri Consiglieri in relazione a particolari esigenze che possano emergere nel corso della vita associativa.

Art. 10

(Presidente e Vicepresidenti)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti

che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

I Vicepresidenti collaborano con il Presidente per il raggiungimento dei fini statuari. Sostituiscono congiuntamente il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Qualora sia impossibilitato anche uno dei Vicepresidenti, l'altro sostituisce disgiuntamente il Presidente.

ART. 11

(Segretario, Tesoriere e Direttore Tecnico)

Il Segretario esplica funzioni di segreteria generale, in stretta relazione col Presidente e coadiuvando quest'ultimo.

Il Tesoriere provvede alla amministrazione dei fondi in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo e tiene la relativa contabilità.

Il Direttore Tecnico cura e coordina la formazione degli "sbandieratori", intesi come da precedente articolo 4, predispone i programmi tecnici delle singole esibizioni e può chiedere al Consiglio di nominare uno o più Vicedirettori che curino, sotto la responsabilità del Direttore, la formazione degli associati nelle singole specialità necessarie per le esibizioni medesime. Può, in via d'urgenza, accettare la partecipazione del Gruppo a manifestazioni, sentito il parere del Presidente e del Segretario.

ART. 12

(Sbandieratori d'Onore e Presidente Onorario)

Il Consiglio Direttivo può conferire, per particolari benemeritenze, ad uno o più soggetti, il titolo di Sbandieratore d'Onore. Il conferimento può in particolare essere giustificato dal compimento di atti - sia all'interno dell'associazione che all'esterno della stessa - e sia nei confronti della medesima associazione o dei suoi componenti che di terzi - che abbiano arrecato benefici significativi, morali o materiali, alla realizzazione degli scopi dell'associazione e alla conservazione del patrimonio folcloristico-storico della Bandiera o comunque si palesino come atti dal particolare valore morale o sociale, sia in ambito nazionale che internazionale.

Di tali soggetti sarà tenuto apposito albo. Gli Sbandieratori d'onore sono invitati alle manifestazioni e agli eventi conviviali dell'associazione e possono partecipare, senza diritto di voto, all'Assemblea.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare un Presidente Onorario dell'Associazione, il quale può partecipare alle riunioni di tutti gli organi dell'associazione diversi dall'Organo di controllo, senza diritto di voto.

I titoli di Sbandieratore d'Onore e Presidente Onorario sono vitalizi e



possono essere revocati con le medesime modalità previste per la nomina, in caso di violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, cui l'associazione si conforma.

ART. 13

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora ciò sia deciso dall'Assemblea. Esso dura in carica per tre esercizi.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 15

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 15, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17

(Risorse economiche)



L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, compensi e rimborsi per la partecipazione a manifestazioni ed eventi, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore o derivanti dalla partecipazione alla realizzazione di progetti coerenti con gli scopi e l'oggetto dell'associazione, promossi da enti pubblici, anche sovranazionali, e privati.

ART. 18

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale o, nei casi consentiti dalla legge, il rendiconto di cassa, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 19

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Al raggiungimento delle soglie previste dalla legge:

- l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati;
- l'associazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 20

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

ART. 21

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 22

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 23

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore che intendano portare avanti o comunque tutelare la tradizione e la storia della Bandiera Biturgense, in particolare per quanto riguarda i costumi e le attrezzature utilizzate dall'associazione per la rievocazione storica e per le sue esibizioni. Detti Enti saranno individuati dall'Assemblea che delibera o prende atto dello scioglimento dell'Associazione o, in mancanza, dai liquidatori.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to: Giuseppe Del Barna, Andrea Gambacorta Notaio.

Il sottoscritto Dr. ANDREA GAMBACORTA, Notaio
residente in Sansepolcro, sottoscrittore di 15 fogli di
Arezzo, attesto la presente istruita di 10
fogli, conforme al 1° foglio, in numero
prescritto dalla legge.
Si rilascia per US FISCO
Sansepolcro, 5 MAGGIO 2021

Andrea Gambacorta Notaio